



C.S.F. CENTRO SOCIALE FOSCATO
VIA FOSCATO, 13/A – 15/B
42123 REGGIO EMILIA – TEL CELL 327 – 4244349
centrosocialefoscato@gmail.com

STATUTO C.S.F.

STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE FOSCATO A.P.S.

Art.1 – COSTITUZIONE / DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m. (in seguito denominato Codice del terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata "CENTRO SOCIALE FOSCATO APS" (d'ora in avanti l'Associazione).

Art.2 – SEDE / DURATA / ADESIONE

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, via E.Foscatò n.13/18.

L'Associazione potrà istituire con delibera della Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad ANCESCAO APS, Associazione Nazionale dei centri Sociali, Comitati Anziani e Orti APS.

Art.3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazie, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione Italiana.

Le finalità del Centro Sociale sono quelle di creare opportunità di incontri per promuovere iniziative culturali, sociali, sportive fra soci e cittadinanza, con l'obiettivo di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione, organizzando i servizi utili e necessari per il raggiungimento di quanto sopra, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato del comune di RE, presenti sul territorio.

Il Centro Sociale diventa presidio e punto di riferimento per gli abitanti del Quartiere.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri associati attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e altre attività di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n.117, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;

Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione può porre in essere attività di iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci, lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere di ANCESCAO APS e delle sue strutture territoriali.

Art.4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda di adesione, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età acquisiranno il diritto di essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, della quota associativa o collega la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte nei particolari meriti, è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario" che risponde comunque al principio di eguaglianza di tutti i soci senza esclusione o diversificazione dei diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60gg; quest'ultimo entro i 30gg successivi, può porre appello al Collegio dei Probiviri (ove nominato) ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, All'Assemblea dei soci, che se convocata, dovrà pronunciarsi in merito.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di annotare le nuove adesioni nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo il pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificare l'operato entro 30gg. Nel caso in cui un consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato per deliberare, nei 30gg successivi.

Art.6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto

- per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti
- per l'elezione degli organi dell'Associazione
- se avente maggiore età a proporsi quale candidato per gli stessi organi dell'Associazione

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo) previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., con un preavviso di almeno 15gg. In particolare l'accesso ai libri predetti potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio concordati con l'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti per i quali sono venuti a conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione, in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e documenti appresi durante l'esercizio di controllo. L'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di impegno a non utilizzare informazioni e i documenti appresi, per attività concorrenziali o per essere diffuse.

Art.7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a

- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno a quanto sopra
- a versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo

LA QUOTA ASSOCIATIVA NON E' IN NESSUN CASO RESTITUIBILE, E' INTRASMISSIBILE E NON RIVALUTABILE

Art.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO / SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto dell'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti e/o attività lesive agli interessi morali o materiali dell'Associazione, per i quali possa derivare un danno anche morale all'Associazione stessa. In tal caso il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto
- temporanea sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato (non superiore a un anno)
- ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti di cui sopra, tenuto conto delle gravità della condotta o infrazione commessa e dagli eventuali episodi di recidiva della condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima per iscritto contestare al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare al Consiglio, nei successivi 10gg, controdeduzioni e/o difese per un riesame della sua posizione, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo dei 10gg, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato. Di esso dovrà esserne data comunicazione scritta al socio, il quale entro 15gg dalla ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri (ove nominato). Nel caso in cui l'organo non sia istituito potrà rivolgersi all'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata per pronunciarsi. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio, senza alcuna formalità. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza a socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale se rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e altre entrate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste all'interno del presente Statuto.

Art.10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso aventi finalità di pubblica utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all' art 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, dalle quote associative da contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci e dei loro familiari, proventi delle attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'art 6 del codice del Terzo Settore.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI / BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dall'andamento economico e gestionale dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositare nella sede dell'Associazione, almeno 15gg prima della riunione dell'Assemblea dei Soci, indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria e/o opportuna) entro il 30-Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a € 220.000,00 (duecentoventimila) il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE / FONDO DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione, ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti gli Organi Sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutarie previste.

Art. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione
3. il Presidente

4. l'Organo di Controllo (ove nominato)
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato)

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o per la delibera di fusione, scissione e trasformazione.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche allo Statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso gg fissato in prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione da tenersi in un gg diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto (1/4) dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci.

Alle Assemblee deve sempre essere invitato il Presidente della struttura di riferimento (che potrà partecipare o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo).

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci, con altre forme di comunicazione (posta ordinaria, posta elettronica, fax o altro, con l'obbligo di comunicazione della avvenuta ricezione) almeno 15gg prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un gg dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea a maggioranza dei presenti, provveda a nominare un proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e all'occorrenza gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne i casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge, o almeno dal 30% dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascrivere nel libro delle Assemblee dei soci e custodito dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e le finalità della Associazione
- approva il bilancio di esercizio
- approva i regolamenti interni
- effettua proposte per le attività istituzionali
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, fusione o scissione dell'Associazione
- previa determinazione dei componenti, elegge e/o revoca il Consiglio Direttivo
- nomina l'Organo di Controllo, la società o il revisore legale dei conti, nel caso in cui le nomine siano obbligatorie ai sensi del codice del Terzo Settore
- delibera e nomina i membri in merito alla costituzione del Collegio dei Probiviri (ove necessario)
- delibera in merito ai ricorsi di esclusione dei soci (nel caso non sia costituito il Collegio dei Probiviri)
- delibera sulla scelta del metodo delle votazioni

- può nominare con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione della Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di tredici (tredici) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestatasi ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio stesso, in apertura del lavoro assembleare, può nominare/eleggere una Commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea, per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15gg l'Assemblea dei Soci, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione sociale dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a 1/2 email 5gg prima della adunanza, dal Presidente.

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2gg.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta (motivata) almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15gg dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo diversa richiesta a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi nel libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- i responsabili delle diverse aree di lavoro

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria, assume i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre alla Assemblea per approvazione

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- deliberare in merito alla adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare l'aggiornamento del Libro Soci
- individuare le attività diverse di cui all'art 6 del codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dalla Associazione
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre ai provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei Soci, entro il 30 Aprile di ciascun anno
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari o ai soci, per le spese effettivamente sostenute per le attività gestionali
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- convocare l'Assemblea dei Soci
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive/passive riguardanti l'Associazione
- In caso di impedimento o assenza, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
- In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo, entro 30gg, per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – IL SEGRETARIO

Il Segretario di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci.

Art. 23 – IL TESORIERE

Il Tesoriere di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio. In particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Su delibera del Consiglio Direttivo ha il potere di operare sui conti correnti e depositi bancari dell'Associazione, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione, per successivamente essere posto all'Assemblea dei Soci per approvazione.

Art. 24 – L'ORGANO DI CONTROLLO (ove nominato)

L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal codice del Terzo Settore.

Vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida art 14 del codice del terzo Settore.

Nei casi previsti dal codice del Terzo Settore l'Organo di Controllo, purchè composto da revisori legali ed in alternativa alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, può assumere funzioni di revisione legale dei conti e:

- Esercita il controllo contabile e verifica nel corso dell'esercizio con periodicità trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili
- Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se tali scritture sono conformi alle regole che li disciplinano
- Esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista relativa redazione
- Verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti

L'Organo di Controllo quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea. In seno nomina un suo Presidente. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa, dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione.

Costituiscono causa di impedimento alla nomina quelle previste dall'art 2399 del c.c..

Il componente dell'Organo di Controllo o uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397 comma 2c.c. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui sia obbligatoria ai sensi dell'art 31 del codice del Terzo Settore. Di ogni seduta è disposto verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, tenuto e custodito a cura del medesimo

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite

Art. 27 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative con concorrenti, in istituzioni pubbliche e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e ove già nominato od eletto, la decadenza medesima della carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo, che provvederà alla sua sostituzione nella prima seduta utile attraverso le modalità di cui sopra.

Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle riunioni di tale organo, risultasse assente per almeno 3 volte consecutive, senza idonea giustificazione.

Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al 2° grado. Tale causa determina l'ineleggibilità di entrambe i soggetti interessati e ove già nominati o eletti, la decadenza dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio, che provvederà alla relativa sostituzione, nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 28 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale, ai sensi del precedente art 10.

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare la legge 6 giugno 2016 n.106 e il D.Lgs 3 luglio 2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo statuto secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo la data della sua approvazione.

Resta inteso che:

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
2. Le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art 148 del TIUR e al comma 7 dell'art del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art 104, comma 2, del D.Lgs 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art 104, comma 2, del D.Lgs 117/2017.

Resta inteso che, in parziale delega a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto, che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

* * * * *

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE DEL
CENTRO SOCIALE FOSCATO APS DI REGGIO EMILIA.**

Il Consiglio Direttivo

Protti Saverio
Quaranta
Offici
Luca Boffi
Battaglia Enzo
Fusco

Reggio Emilia li, 25/01/2020



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. 12 OTT. 2021 SERIE 3

N. 4538 CON E. IL DIRETTORE DELL'U.P.

Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

Lorella Borciani

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25.01.2020

In data 25.01.2020 alle ore 16,00 a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'Assemblea dei Soci del Centro Sociale Foscato, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno, indicati nella convocazione.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea la sig.na CROTTI SIMONETTA

Viene nominato Segretario dell'Assemblea il sig FARIOLI ETTORE.

Il Presidente e il Segretario prendono atto della presenza dei soci (NR. 20 come da prospetto allegato) e del sig Orlandini William, Presidente ANCESCAO, quale ospite.

Sul 1° punto all'OdG

il Presidente espone ai presenti lo Statuto del Centro Sociale Foscato APS, fornendo relativa documentazione, nonché relative delucidazioni su tutti i 30 articoli contenuti nello Statuto stesso. Passando a votazione per alzata di mano, l'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto.

Sul 2° punto all'OdG

Si comunica all'Assemblea che è stata ufficializzata l'affiliazione del C.S.F. con il Comune di Reggio Emilia, per il periodo dal 01.12.2019 al 30.09.2020

Per tale periodo dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale la somma di € 50,00 mensili, a titolo di concorso spese per l'uso dei locali.

Alla fine di questo periodo il C.S.F. dovrà ripresentare la propria candidatura per concorrere ad un nuovo bando o se non sussistono le condizioni, formalizzare il recesso.

Sul 3° punto all'OdG

Si comunica all'Assemblea la necessità di integrare 1/3 soci, all'interno del Consiglio Direttivo, per ritornare ad un numero dispari di unità, come previsto dallo stesso Statuto.

Al momento l'Assemblea non avanza alcuna proposta.

Si rimanda l'invito all'Assemblea di Bilancio (entro fine Aprile p.v.)

Sul 4° punto all'OdG

Viene chiesto all'Assemblea di deliberare se per l'utilizzo delle carte da gioco, ritiene opportuno venga richiesta la somma di € 1,00.

Passando a votazione per alzata di mano, l'Assemblea approva la richiesta.

Da Domenica 26/01/2020 sarà esposto ai soci relativa documentazione.

Esauriti i punti all'OdG e null'altro essendovi da discutere e deliberare, si dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci, alle ore 18,15.

Il Presidente

CROTTI SIMONETTA



Reggio Emilia, li 26/01/2020

Il Segretario

ETTORE FARIOLI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 12 OTT. 2021 SERIE 3

N. 4538 CON E. Esente privato

IL DIRETTORE DELL'AP

Firma su delega del Direttore Provinciale

Natale Antonino Galasso

